



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE 30.12.2010 N.240 EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 1855 DELL'01.06.2011.

Articolo 1 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca attribuiti dall'Università di Palermo ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240.

Gli assegni di ricerca possono essere attivati:

A) sull'apposito stanziamento del bilancio universitario derivante dal cofinanziamento assegnato annualmente dal Ministero e dalla quota parte a carico dell'Ateneo.

I criteri e le modalità di ripartizione, sulla base delle disponibilità di bilancio determinate dal Consiglio di Amministrazione, vengono approvate dal Senato Accademico.

B) su fondi a disposizione dei Dipartimenti costituiti da:

- a) cofinanziamenti ministeriali per programmi di rilevante interesse nazionale (PRIN): in tal caso le spese per assegni di ricerca devono essere già previste nel progetto di ricerca o devono essere autorizzate a seguito di variazione ottenuta secondo le modalità previste dal Ministero;
- b) altri cofinanziamenti ministeriali (FIRB, FISR, ecc.) purché nel contratto siano previste spese per personale di ricerca;
- c) finanziamenti CNR (se nel contratto sono previste spese per personale di ricerca);
- d) fondi provenienti da progetti europei;
- e) finanziamenti di Ateneo per la ricerca;
- f) fondi derivanti da prestazioni a pagamento;
- g) fondi derivanti da contratti, convenzioni, contributi di enti pubblici o privati, da donazioni e liberalità ecc.. Le richieste di attivazione di assegni su fondi a disposizione dei Dipartimenti possono essere avanzate in qualsiasi periodo dell'anno.

Articolo 2 (Durata degli assegni e rinnovi)

1. Gli assegni della tipologia A hanno durata biennale e sono rinnovabili.

Per gli assegni della tipologia A, il rinnovo per un ulteriore biennio è proposto dal Dipartimento presso il quale l'assegnista svolge l'attività di ricerca, su richiesta motivata del Referente (v. art.5).

La proposta di rinnovo, deliberata dal Consiglio di Dipartimento, deve essere corredata da:

- a) Relazione dell'Assegnista sull'attività svolta durante il periodo di fruizione dell'assegno, accompagnata dalla produzione scientifica comprendente almeno un prodotto di ricerca, degli ultimi cinque anni, iscritto nella Banca Dati SURPLUS, pertinente con la tematica di ricerca e classificato nella fascia 1 della scheda di valutazione della ricerca, relativa all'Area;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- b) Relazione del Referente che attesta la rispondenza della attività svolta dall'assegnista con il progetto di ricerca di cui all'art. 4 punto 7 e la necessità della prosecuzione dell'assegno ai fini del completamento della attività in corso;
- c) Ogni altro elemento utile alla valutazione di merito effettuata dal Senato Accademico.

Il rinnovo dell'assegno è subordinato sia alla valutazione di merito positiva del Senato Accademico sia, limitatamente agli aspetti di disponibilità finanziaria, al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. Gli assegni della tipologia B possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili o prorogabili.

Il rinnovo o la proroga degli assegni della tipologia B vengono autorizzati, su motivata richiesta del Consiglio di Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione, previa verifica della disponibilità del finanziamento per la stessa attività di ricerca.

3. La richiesta di rinnovo (tipologia A) o di rinnovo e/o proroga (tipologia B) deve essere presentata entro due mesi prima della scadenza.

4 La durata complessiva dei rapporti instaurati, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni e dei contratti di ricercatori a tempo determinato, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI non può in ogni caso superare i dodici anni anche non continuativi.

Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 3 (Importo dell'assegno)

Gli importi degli assegni sono determinati nei bandi nel rispetto dei limiti minimi definiti a livello nazionale.

L'assegno di ricerca è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

Articolo 4 (Modalità di conferimento, riassegnazioni e subentri)

1. Gli assegni per lo svolgimento di attività ricerca della tipologia A sono conferiti, a seguito di apposita procedura di selezione pubblica, a studiosi in possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica.

Sono ammessi alla procedura di selezione pubblica anche i cittadini italiani e stranieri in possesso di titolo di Dottorato conseguito all'estero e dichiarato equipollente a un titolo di Dottorato di Ricerca italiano ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Gli assegni per lo svolgimento di attività ricerca della tipologia B sono conferiti, a seguito di apposita procedura di selezione pubblica, a studiosi in possesso del diploma di Laurea V.O., di Laurea Specialistica o Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico o titolo equipollente, in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

Il titolo di DDR ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica costituisce titolo preferenziale.

2. Nei bandi può essere riservata una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero, ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

4. La selezione mirerà all'accertamento dei requisiti scientifico-professionali necessari allo svolgimento dei programmi di ricerca cui il titolare di assegno deve collaborare. Per gli assegni di ricerca della tipologia A la selezione sarà preceduta da una valutazione del progetto di ricerca presentato, ai sensi dell'art.22 comma 4 della L.240/10.

5. Non possono essere titolari di assegno:

a) i dipendenti di ruolo delle università, istituzioni e enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980, n.382.

b) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento a cui l'assegno è stato attribuito o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

6. I bandi resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'Ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

7. Per gli assegni della tipologia A, il Consiglio di Amministrazione definisce il numero di assegni ed il Senato Accademico attribuisce gli assegni ai Dipartimenti, che individuano, sulla base della loro programmazione di attività scientifica, le tematiche di ricerca a cui destinarli, individuando per ciascuna di esse un Referente, scelto tra i docenti del Dipartimento, ed impegnandosi a rendere disponibili le proprie risorse per lo svolgimento delle attività oggetto dell'assegno stesso.

L'Ateneo pubblica un unico bando con la indicazione del numero di assegni riservato a ciascuna tematica, indicando per ciascuna l'area scientifica (Aree CUN da 01 a 14) di riferimento.

I candidati presentano una domanda per ciascuna delle tematiche per le quali intendono concorrere, allegando a ciascuna di esse il relativo progetto di ricerca, ai sensi dell'art.22 comma 4 lettera a) della Legge 240/10.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

I progetti di ricerca vengono preliminarmente valutati da apposite Commissioni nominate dai Consigli di Dipartimento, che sono chiamate a pronunciarsi sulla validità del progetto, sulla sua realizzabilità nei tempi previsti, sulla compatibilità con le risorse disponibili.

Per i progetti che acquisiscono il parere positivo delle Commissioni di Dipartimento, segue una valutazione dei candidati, affidata ad una Commissione giudicatrice, unica per Area Scientifica (Area CUN da 01 a 14), come specificato nel successivo art. 7, che sulla base del curriculum e di un colloquio, determina una graduatoria dei candidati per ciascuna delle tematiche elencate nel bando.

La Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri, esterni all'Università.

Nel caso di mancato compimento dell'assegno da parte del vincitore della selezione, al fine di poter procedere ad una riassegnazione al candidato idoneo che occupa la posizione successiva nella graduatoria e tenuto conto delle disposizioni di cui alla Legge 240/2010 che prevede una durata minima pari ad un anno, i fondi residui, derivanti dalla cessazione del progetto del vincitore, verranno reintegrati dall'Università anche con le risorse di un fondo, costituito con il contributo dei Dipartimenti destinatari degli Assegni Ministeriali, per un importo pari ad Euro 200,00 per singolo assegno.

Tale quota dovrà essere versata all'Ateneo prima della stipula dei relativi contratti.

Lo stesso fondo così costituito sarà utilizzato anche per le finalità di cui al successivo art 16 comma 4.

8. Per gli assegni della tipologia B l'Ateneo, su richiesta di un Dipartimento, pubblica un bando relativo a uno specifico progetto di ricerca dotato di proprio finanziamento.

La valutazione dei candidati e la formulazione della graduatoria sono demandati ad una Commissione, secondo quanto specificato nel successivo art.7.

Nel caso di mancato compimento dell'assegno da parte del vincitore della selezione può subentrare per la completa realizzazione del progetto per il periodo residuo il candidato che risulta idoneo alla selezione nella graduatoria.

In mancanza di altri candidati idonei o se la graduatoria non è più valida, nel caso in cui il periodo contrattuale ancora da fruire sia uguale o superiore ad un anno, il Dipartimento può chiedere, entro due mesi dalla notifica dell'interruzione dell'assegno, la riassegnazione per il periodo mancante. Per i periodi inferiori ad un anno, la somma non utilizzata tornerà al Dipartimento interessato.

I bandi su tali programmi di ricerca devono prevedere:

- il numero, la durata e l'importo degli assegni da conferire;
- il titolo della ricerca accompagnato da un programma cui l'attività di collaborazione si riferisce;
- l'area scientifico-disciplinare di appartenenza della ricerca (da 01 a 14);
- il settore scientifico-disciplinare di afferenza della ricerca che deve coincidere con quello di appartenenza del Referente;
- il Referente della ricerca;
- i titoli scientifico-professionali richiesti;
- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- l'indicazione della sede della struttura cui le domande vanno inoltrate;
- le specifiche modalità di selezione e i criteri di valutazione;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- l'entità dei fondi disponibili e previsti per l'espletamento della ricerca e la loro provenienza.

Articolo 5 (Referente della tematica)

Per ciascuna delle tematiche di cui all'art. 4 comma 7 il Dipartimento individua la figura di un Referente.

Possono ricoprire l'incarico di Referente i docenti di ruolo (professore ordinario, associato, ricercatore confermato), "ricercatori attivi" che raggiungano la soglia 3 stabilita dal Senato Accademico con riferimento alla più recente ricognizione effettuata dalle Commissioni scientifiche sulla base dei prodotti iscritti nell'Anagrafe della Ricerca-SURPLUS.

Non è possibile essere contemporaneamente Referente di più di una tematica.

L'eventuale successiva sostituzione del Referente della tematica, nei casi in cui si renda necessario, dovrà essere effettuata con delibera motivata del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 6 (Presentazione delle domande)

Le domande di partecipazione alla selezione per il conferimento degli assegni, redatte in carta libera e indirizzate all' Area Ricerca e Sviluppo - Settore Formazione per la Ricerca dell'Università degli Studi di Palermo, devono essere presentate al Settore Archivio e Protocollo o fatte pervenire allo stesso Settore a mezzo raccomandata (con avviso di ricevimento) nei termini previsti dal relativo bando.

Articolo 7 (Commissione giudicatrice)

Per gli assegni della tipologia A, su indicazione dei Dipartimenti interessati, con Decreto del Rettore è nominata una Commissione per ciascuna Area Scientifica, composta da cinque docenti dell'Area ed un supplente, che esamina le domande presentate per tutte le tematiche di riferimento relative all'Area.

Non possono far parte della Commissione i docenti nominati Referenti delle tematiche.

Per gli assegni della tipologia B, entro 15 giorni dalla data di scadenza delle domande, il Consiglio del Dipartimento propone i nomi dei componenti della Commissione giudicatrice, tre effettivi e un supplente, scelti tra i professori di prima fascia, di seconda fascia e i ricercatori dell'Ateneo palermitano appartenenti all'area CUN di afferenza della ricerca, tra cui il Responsabile scientifico del Progetto su cui grava la spesa, con funzione di Presidente.

In entrambi i casi, la Commissione giudicatrice deve concludere i lavori entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento del plico contenente le domande di partecipazione dei candidati; essa effettua una valutazione comparativa dei candidati sulla base dell'esame dei titoli presentati dagli stessi e di un colloquio e redige appositi verbali secondo la normativa vigente in materia concorsuale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Articolo 8 (Selezione)

La selezione è per titoli e colloquio. Ai titoli sono riservati fino a 70 punti e al colloquio fino a 30 punti. L'assegno può essere conferito se il candidato ha conseguito almeno 40 punti dei 70 messi a disposizione per i titoli e 10 punti dei 30 messi a disposizione per il colloquio.

Articolo 9 (Valutazione)

I criteri di valutazione della Commissione sono determinati, ai fini della valutazione globale espressa in centesimi, come di seguito indicato:

Titoli

- a) Fino a 60 punti per documentata attività scientifica (monografie, articoli scientifici, brevetti, comunicazioni a convegni della tabella predisposta dalle commissioni scientifiche per la valutazione del ricercatore attivo di Ateneo ed i prodotti di prima e seconda fascia); è esclusa la tesi di laurea e di dottorato;
- b) Fino a 10 punti per altri titoli (master universitari di 2° livello, corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti sia in Italia che all'estero, frequenza di scuole di alta formazione, organizzazione di incontri scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e straniere).

Colloquio

Fino a 30 punti per il colloquio vertente sulla discussione dei titoli scientifici e teso ad accertare il grado di conoscenze scientifiche inerenti al programma di ricerca per il quale è stato attribuito l'assegno di ricerca.

Articolo 10 (Colloquio e graduatoria di merito)

La Commissione giudicatrice, nella prima riunione, stabilisce preliminarmente ed esplicitamente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dello svolgimento del colloquio. Procede quindi alla valutazione dei titoli e alla relativa attribuzione del punteggio che deve essere reso noto ai candidati prima della data di svolgimento del colloquio.

I candidati verranno avvertiti della data del colloquio con le modalità di volta in volta specificate nel bando.

Al termine di ogni seduta del colloquio la Commissione esporrà nella sede di esami l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio.

A parità di merito verrà preferito il candidato con età anagrafica minore.

Delle operazioni di selezione verrà redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti la Commissione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

La graduatoria resta valida diciotto mesi.

Gli atti concorsuali e la relativa graduatoria di merito sono approvati con decreto del Rettore.

Articolo 11 (Stipula del contratto)

Il rapporto di assegnista di ricerca si instaura a seguito della stipula con l'Università di Palermo di un contratto di prestazione di opera intellettuale ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Il contratto può prevedere eventuali penalizzazioni in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

L'attività del titolare dell'assegno non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro subordinato. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli del personale delle università italiane.

Il vincitore è tenuto a presentarsi per la stipula del contratto entro quindici giorni dalla relativa convocazione.

Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita del diritto all'assegno di ricerca. Nel caso di particolari, motivate e documentate esigenze, la stipula del contratto può essere posticipata oltre i quindici giorni e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla convocazione; fanno eccezione solamente le eventuali richieste di proroga per gravidanza e puerperio, servizio militare, grave e documentata infermità.

Il vincitore o il titolare di assegno può, inoltre, per lo svolgimento dell'anno obbligatorio di formazione per l'insegnamento presso le scuole, su motivata richiesta, con il consenso del Referente e del Dipartimento cui il progetto di ricerca afferisce, ottenere il rinvio o la sospensione del godimento dell'assegno per un periodo non superiore a un anno continuativo (modalità stabilite dal Senato Accademico nella seduta del 30 ottobre 2001).

Articolo 12 (Presa di servizio)

Il vincitore è tenuto a iniziare l'attività di ricerca il primo giorno utile dopo la stipula del contratto. L'inizio dell'attività è documentato mediante l'invio al Settore Formazione per la Ricerca di una dichiarazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento presso il quale l'interessato deve svolgere la propria collaborazione.

Articolo 13 (Attività e valutazione dei titolari degli assegni)

Il titolare dell'assegno:

- svolge le attività di ricerca previste dal contratto, preventivamente valutate dal Consiglio del Dipartimento come compatibili con i propri programmi di ricerca;
- può partecipare a gruppi e ai progetti di ricerca dell'Università qualunque ne sia l'Ente finanziatore;
- può prendere parte a tutte le attività programmate dal Dipartimento per la promozione della ricerca e la diffusione dei risultati;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- può far parte delle Commissioni degli esami di profitto, in qualità di cultore della materia;
- può svolgere incarichi di docenza universitaria conferiti mediante contratti.

Nei limiti previsti dal regolamento dei Corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo di Palermo il titolare dell'assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca purché non usufruisca della relativa borsa fermo restando il superamento delle prove di ammissione.

I titolari di assegni per le scienze mediche, che siano laureati in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria, possono svolgere attività di assistenza e cura presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo, purché coerente con le finalità del progetto di ricerca e in proporzione definita e approvata dal Consiglio di Dipartimento.

La suddetta attività di assistenza potrà essere regolamentata da appositi accordi tra Università ed Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo che si farà carico delle eventuali integrazioni economiche.

Il Dipartimento è tenuto a fornire al titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico - amministrativi.

L'attività di ricerca del titolare dell'assegno viene svolta all'interno delle strutture dell'Università, in base al programma di ricerca. Lo svolgimento di un'eventuale attività di ricerca all'esterno dell'Università, purché in coerenza con i programmi e gli obiettivi della ricerca affidata al titolare dell'assegno, deve essere proposta dal referente e approvata dal Consiglio di Dipartimento.

Allo scadere del periodo di godimento, (alla fine del primo biennio in assenza di proposta di rinnovo, del quarto anno e, comunque sempre, a conclusione dell'attività prima della prefissata scadenza) il titolare dell'assegno dovrà presentare al Settore Formazione per la Ricerca una relazione sull'attività svolta, controfirmata dal Referente, accompagnata dalla valutazione espressa dal Consiglio del Dipartimento in relazione agli obiettivi prefissati, e corredata della produzione scientifica dell'assegnista, con riferimento prioritario ai prodotti di ricerca elencati, per ciascuna area nella prima fascia della scheda di valutazione della Ricerca di Ateneo.

Il Senato Accademico valuta l'utilizzo degli assegni e ne tiene conto per la successiva nuova assegnazione ai Dipartimenti.

Articolo 14

(Divieto di cumulo, incompatibilità, interruzioni)

L'assegno è individuale.

L'assegno non può essere cumulato con borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero e comporta il collocamento in aspettativa per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

I dipendenti privati ancorché part-time, non possono usufruire di assegni di ricerca.

La partecipazione dell'assegnista a master universitari è incompatibile.

Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo e di collaborazione occasionale, è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio di Dipartimento, previa acquisizione del parere motivato del Referente e verificato che l'attività ulteriore rispetto all'assegno non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi, fermo restando che la durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle sotto indicate sospensioni, per:

- servizio militare obbligatorio;
- congedo obbligatorio di maternità e congedo parentale;
- grave infermità;
- attivazione di borse di studio, concesse da istituzioni nazionali o straniere consentite dalla normativa vigente, per un massimo di un anno.

Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Articolo 15

(Decadenza dell'assegno e dimissioni volontarie)

Nei casi di gravi inadempienze, segnalate dal Consiglio del Dipartimento, il contratto può essere immediatamente risolto con delibera del Senato Accademico, sentito l'interessato.

La revoca è automatica nei seguenti casi:

- mancato inizio dell'attività nel termine stabilito;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a quindici giorni;
- grave violazione del regime di incompatibilità;

In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno è tenuto a dare un preavviso di trenta giorni.

In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione tratterà o recupererà dal titolare dell'assegno un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato (trenta giorni).

Non sono assoggettati all'obbligo del preavviso di trenta giorni coloro che risultano vincitori di selezioni che danno luogo all'immissione nei ruoli del personale universitario.

Articolo 16

(Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo)

Come disposto dall' art. 22 comma 6 della Legge 240/2010, agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n.476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.

In materia di astensione obbligatoria per maternità agli assegni si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 Luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

A tal fine l'Università può utilizzare anche il fondo di cui all'art. 4 comma 7.

L'università provvede a favore dei titolari di assegno alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca.

L'importo del relativo premio è detratto dall'assegno.

L'assistenza sanitaria è a carico dell'assegnista senza alcun intervento da parte dell'Università.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Articolo 17 **(Restituzione della documentazione)**

Dopo tre mesi dall'approvazione degli atti della procedura concorsuale, i candidati possono richiedere, entro sei mesi, la restituzione dei lavori scientifici presentati, salvo eventuale contenzioso in atto.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua emanazione e sarà pubblicato mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo e reso pubblico, altresì, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università.

Analoga forma di pubblicità sarà adottata per le successive modifiche ed integrazioni.